

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 42-8723

Disposizioni in materia di prevenzione e risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica, fino al 31 dicembre 2018, nell'ambito degli aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2015.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", all'articolo 9 (Programma di aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile), così come modificato dall'articolo 116 della Legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", prevede:

- al comma 1 che la Regione possa istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, tra l'altro, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica;
- al comma 4, che la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative;
- al comma 6 che "i fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali" e che in attuazione di quanto sopra è stato istituito il capitolo di entrata 33698/2019 con lo stanziamento di € 7.000.000,00;
- al comma 7 che "Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa alla Missione 16 - Programma 1601 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1";
- al comma 8 che "Le somme iscritte nella Missione 16 - Programma 1601 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di ARPEA alla Regione".

Preso atto che:

in attuazione di quanto sopra citato, sono stati istituiti nella Missione 16 - Programma 1601 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2019 i capitoli di spesa 152570 - 152590 - 176560 - 176570 - 176580 e 176590 con uno stanziamento complessivo di € 7.000.000,00. con quietanze n. 1397-1404-1405-1406-1407-1408-1409 e 1410 è stata introitata la somma di € 7.000.000,00 di cui all'accertamento 495/2019 disposto con atto dirigenziale n. 145 del 18 febbraio 2019 sul capitolo di entrata 33698/2019.

Richiamato che:

l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per l'utilizzo del fondo previsto all'articolo 26 della Legge 157/1992 sono stati fissati con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (art. 55 l.r. 70/96)";
- D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 "Art. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto del fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni";

- D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 “Riparto dei fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile”;

- D.G.R. n. 58- 9688 del 17 giugno 2003 “Art. 58, l.r. 70/1996. Nuove determinazioni in ordine alle modalità di riparto e trasferimento dei fondi destinati alle Province per il risarcimento dei danni arrecati, nei territori di competenza, dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e per interventi a tutela della fauna e disciplina dell’attività venatoria” e s.m.i.;

- D.G.R. n. 39 – 1966 del 31 luglio 2015 “Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell’anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi” si è provveduto all’inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l’erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

- D.G.R. n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018 "L.r. 5/2012. L.R. 5/2018. Fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni da fauna selvatica a produzioni agricole. Approvazione criteri, ai sensi della DGR 115-6742 del 3 agosto 2007, per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2018".

Richiamato, inoltre, che la l.r. 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria“ prevede:

all’articolo 30, comma 2, che tra le materie inerenti la gestione faunistico-venatoria, siano compresi tra l’altro la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

all’articolo 28, comma 7 che “Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi”.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca emerge che:

le risorse stanziare con le norme finanziarie sui bilanci di previsione finanziari della Regione Piemonte fino al 2018 non sono state sufficienti a coprire le necessità relative all’erogazione degli aiuti per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole alla fauna selvatica per gli anni fino al 31 dicembre 2018, calcolati secondo le modalità individuate dalle deliberazioni sopra indicate;

si può ipotizzare, anche sulla base dei computi pregressi, un fabbisogno di risorse pari ad euro 5.500.000,00 per provvedere alla copertura della spesa presunta per il finanziamento degli aiuti per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole alla fauna selvatica fino al 31 dicembre 2018 e non ancora trasferiti.

Ritenuto pertanto di

destinare euro 1.853.880,00, di cui rispettivamente euro 1.000.000,00 agli ATC/CA ed euro 853.880,00 alle province e alla Città metropolitana di Torino, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole alla fauna selvatica fino al 31 dicembre 2018 e non ancora trasferiti;

demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca di dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto dalle suddette DDGR n. 114-6741 del 3 agosto 2007, n. 115-6742 del 3 agosto 2007, n. 128-9452 del 1 agosto

2008, n. 58- 9688 del 17 giugno 2003, n. 39 – 1966 del 31 luglio 2015, n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”.

Vista la DGR n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Dato atto che all’onere complessivo di euro 1.853.880,00 per la prevenzione e il risarcimento dei suddetti danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 176570/2019 (Missione 16 - Programma 1601) e con lo stanziamento di euro 853.880,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 152570/2019 (Missione 16 - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Sentita la commissione consiliare competente sui contenuti del presente provvedimento, come previsto al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", in data 27 marzo 2019.

Vista la D.G.R. 35-8716 del 5 aprile 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

- di stabilire, nell'ambito degli aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2015, di destinare euro 1.853.880,00, di cui rispettivamente euro 1.000.000,00 agli ATC/CA ed euro 853.880,00 alle province e alla Città metropolitana di Torino, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole alla fauna selvatica fino al 31 dicembre 2018 e non ancora trasferiti;

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca di dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto dalle DDGR n. 114-6741 del 3 agosto 2007, n. 115-6742 del 3 agosto 2007, n. 128-9452 del 1 agosto 2008, n. 58-9688 del 17 giugno 2003, n. 39 – 1966 del 31 luglio 2015, n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018;

- di dare atto che all’onere complessivo di euro 1.853.880,00 per la prevenzione e il risarcimento dei suddetti danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, si provvede a dare copertura finanziaria con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 176570/2019 (Missione 16 - Programma 1601) e con lo stanziamento di euro 853.880,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 152570/2019 (Missione 16 - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente.

(omissis)